

N. 207

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 2015, n. 2)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D132/15

Roma, 29 settembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2015.

Peri selecta

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del previsto requisito dell'altezza i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

La finalità perseguita dal Legislatore è di non precludere l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

A tale scopo detta legge, all'articolo 1, comma 1, ha modificato il comma 1, lett. d), dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, che elenca i requisiti generali necessari per il reclutamento nelle Forze armate, sostituendo il requisito dell'altezza con i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, da definire nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico dell'ordinamento militare.

Il comma 2, dello stesso articolo 1, della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico a un regolamento da adottare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge - su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità.

La medesima legge, all'articolo 1, comma 3, ha poi previsto che al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, con il regolamento di cui al comma 2 siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, anche in relazione all'attuale sistema di reclutamento per l'accesso alle carriere iniziali delle sopra citate Forze di polizia e Vigili del fuoco. In relazione a tale prescrizione ha, quindi, disposto che dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, siano abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici rispettivamente per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

In ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 ha statuito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

In particolare, la disciplina generale dei limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, cui sono uniformate le singole discipline delle varie Amministrazioni interessate, è contenuta, fatta eccezione per il personale delle Forze armate, nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che prevede i limiti minimi di altezza in cui devono rientrare i candidati per poter essere ammessi ai concorsi per l'accesso alla Polizia di



Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato (articoli 3, 4, e 5). Si evidenzia che l'articolo 2 del citato decreto n. 411 del 1987, che prevedeva i limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, è stato abrogato e le medesime disposizioni sono state riassetate nell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per quanto riguarda il Corpo della polizia penitenziaria, nonostante in tema di requisiti per l'accesso nel Corpo l'articolo 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non faccia rinvio al citato decreto 22 luglio 1987, n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 26.06.2012 n° 3775) che ha ritenuto dirimente il disposto dell'articolo 14, comma 1, lett. n), n. 1, della citata legge n. 395 del 1990, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ove si prevede che per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Riguardo, invece, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, come noto, è composto sia da personale permanente che da personale volontario, sembra opportuno precisare che le disposizioni recate dal regolamento in esame devono intendersi applicabili a entrambe le citate componenti di personale.

Sulla base del richiamato complesso quadro normativo e, in particolare, del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, con il presente regolamento si provvede dunque a definire e individuare i parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico dell'ordinamento militare le modificazioni conseguenti alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla citata legge.

Al fine del necessario inquadramento dei lavori che hanno condotto alla stesura del regolamento in esame, sembra necessario precisare che le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, professor Fabio Pigozzi.

Sono stati affidati al Comitato tecnico scientifico i seguenti compiti:

- valutare da un punto di vista tecnico-scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate;
- individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici;
- analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti, in via sperimentale su oltre 1000 soggetti, nel corso dei primi mesi del 2015 presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.



Tanto premesso, si illustrano di seguito i contenuti dei 7 articoli di cui si compone lo schema di provvedimento.

Articolo 1: riporta le definizioni dei parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva. Le definizioni riportate nell'articolo in esame sono state elaborate dal citato Comitato sulla base della più recente letteratura scientifica in materia che, tuttavia, al momento registra ancora un limitato numero di interventi sull'argomento e non tutti tra loro univoci. In particolare sono state utilizzate dal Comitato alcune tabelle tratte da recenti lavori scientifici sulla massa grassa, massa metabolicamente attiva e la forza muscolare.

Articolo 2: definisce l'ambito di applicazione del regolamento. In particolare prevede che i parametri fisici, come individuati nell'articolato, siano applicati - in sostituzione del requisito dell'altezza - in tutte le procedure per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **Si prevede, inoltre, la mancata applicazione dei parametri fisici, individuati in luogo dei limiti di altezza, per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza destinato ai Gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, sia nei casi in cui tali limiti siano già esclusi sia in quelli in cui tale esclusione non sia prevista; ciò al fine di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015.**

Articolo 3: prevede che i candidati ai concorsi in questione rientrino entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento (composizione corporea, forza muscolare, e massa metabolicamente attiva), di ciascun parametro fisico.

Al fine di redigere la tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici il Comitato tecnico scientifico si è avvalso, oltre che dei dati sin qui validati dalla letteratura scientifica, anche degli elementi empirici raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno, come accennato riguardanti un significativo campione di circa 1000 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, di sesso maschile e femminile, partecipanti a un concorso per il reclutamento di volontari nelle Forze armate. I valori limite riportati nella tabella sono, pertanto, la risultante di una valutazione operata sulla base di un *range* standardizzato dei valori stessi in funzione dei requisiti minimi che caratterizzano una costituzione somatica sufficiente intesa come il biotipo costituzionale adatto a sopportare/sostenere l'impegno fisico che connota il servizio militare o d'istituto e l'utilizzo dei relativi strumenti ed equipaggiamenti di comune uso, senza comportare aggravii dei rischi per la sicurezza dell'individuo o del gruppo in cui è impiegato. Il Comitato scientifico nella individuazione delle proposte ha, altresì, tenuto conto sia di considerazioni in materia di possibili costi per l'introduzione dei nuovi parametri fisici applicati alla selezione che - non avendo la legge n. 2 del 2015 approntato risorse finanziarie da destinarvi - deve avvenire a invarianza di spesa, sia della vigente normativa in materia di radioprotezione.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione del parametro della forza fisica si è optato per l'esecuzione dell'esame c.d. "*handgrip*" sulla mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. La metodica strumentale è stata scelta rispetto ad altre in quanto di facile e rapida esecuzione nonché di modesto costo.

Per la costituzione corporea e la massa metabolicamente attiva si è scelto, invece, di valutarla attraverso la bioimpedenziometria che è metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata. Infatti, i risultati che la metodica fornisce sono suscettibili di una apprezzabile variabilità sulla base di diversi elementi quali il genere, l'età e lo stato di



idratazione, nonché altre condizioni peculiari quali il periodo del ciclo mestruale o l'assunzione di cibi o alcolici. In tale ambito la metodica della plicometria per il calcolo della composizione corporea (in uso nelle selezioni dei piloti dell'Aeronautica militare), è stata esclusa perché presuppone nell'esecutore una peculiare professionalità medica di cui, allo stato, non è possibile avvalersi in tutti i centri di selezione e quindi non appare applicabile a uno *screening* di massa. Al contrario, la bioimpedenziometria essendo di più facile utilizzazione non richiede particolari professionalità mediche e presenta ulteriori pregi quali l'assenza d'invasività, portabilità, rapidità di esecuzione, e costo relativamente contenuto.

Per quanto riguarda la misurazione della massa metabolicamente attiva è stato previsto di utilizzare, secondo quanto riportato nella letteratura scientifica, il valore espresso dal bioimpedenziometro in percentuale.

A tale riguardo si aggiunge che il Comitato, in linea con i principi sanciti dalla vigente normativa in materia di radioprotezione (cfr. decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) che vieta anche nell'ambito delle attività medico-legali l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti a meno che il beneficio collettivo ottenuto dal loro uso sia superiore al detrimento sanitario (c.d. principio di giustificazione), ha ritenuto di non poter prevedere il ricorso generalizzato alla metodologia della DEXA (*dual energy x-ray absorptiometry*), nonostante questo risulti il più preciso nell'individuare i parametri relativi alla composizione corporea, in quanto più costoso ma soprattutto fonte di radiazioni ionizzanti, ipotizzando il ricorso a tale esame solo in relazione all'eventuale instaurazione di contenzioso da parte di candidati esclusi dal concorso sulla base dei nuovi parametri.

Ciò stante, trattandosi comunque di parametri che, rispetto all'altezza, sono di fatto più difficilmente oggettivabili si è ritenuto opportuno tenere conto sia di eventuali condizioni tecniche dello strumentario utilizzato sia delle possibili condizioni individuali del candidato che possono temporaneamente alterare il valore registrato dallo strumento. E' stato, pertanto, ritenuto necessario tener conto di una variazione dei valori rilevati rispetto a quelli indicati nella tabella corrispondente a una percentuale fino al 10%. Tale valore è stato individuato dal Comitato scientifico come sommatoria tra la percentuale di scarto dello strumento (circa 5 per cento) e quella soggettiva provocata da vari fattori.

Pertanto, nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto alla tabella nell'ambito di tale percentuale del 10%, la stessa potrà essere oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso da parte del candidato dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, relativamente alla citata costituzione somatica sufficiente, secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare per le Forze armate inclusa l'Arma dei carabinieri il riferimento è agli articoli da 578 a 582 del Testo unico dell'ordinamento militare.

Articolo 4: adegua le disposizioni del testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, recati dall'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5: prevede la possibilità che possano essere apportate modifiche e integrazioni al regolamento in esame, in considerazione del fatto che costituisce novità l'introduzione l'applicazione dei parametri fisici come definiti dal presente regolamento per le attività di selezione per i reclutamenti/accesso ai ruoli del personale del comparto Sicurezza e Difesa e che le conoscenze scientifiche sull'argomento sono in fase di sviluppo e potrebbero dunque evolvere

verso nuove tecniche ed acquisizioni.

L'articolo, inoltre, sul piano della buona amministrazione attiva e senza impedimento alcuno per l'operatività immediata del regolamento, rinvia a direttive specialistiche la minuta definizione dei criteri e **delle istruzioni tecniche** per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame. Tali direttive, ritenute strumenti che possano garantire una maggiore flessibilità in relazione alla necessità di aggiornare le metodologie ai continui progressi della scienza medica al fine di garantire, attraverso univoche metodologie per rilevare i valori della tabella, uniformità di trattamento dei candidati, dovranno necessariamente essere adottate dalle stesse amministrazioni cui si applica il regolamento, **sentito il competente organo del Ministero della salute, previa condivisione dei criteri e delle istruzioni tecniche nonché dei requisiti minimi che devono possedere gli strumenti da utilizzare.** Si prevede, infine che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana successivamente all'entrata in vigore dello stesso al fine di evitare - relativamente a procedure concorsuali già in corso di espletamento - la sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti e scongiurare che, a causa del conseguente contenzioso, si debbano annullare le citate procedure in corso recando un grave pregiudizio alla funzionalità delle amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza.

Articolo 6: richiama la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2015, relativamente all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 411 del 1987, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, a partire dall'entrata in vigore del regolamento in esame.

L'articolo, inoltre, modifica, nella parte in cui si prevede il requisito dell'altezza, o abroga le norme di rango regolamentare che disciplinano l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della polizia penitenziaria.

Per i numerosi provvedimenti amministrativi che contengono disposizioni in materia limiti di altezza per il reclutamento si è ritenuto opportuno prevedere che gli stessi non sono più applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (si fa riferimento, nella specie ai seguenti provvedimenti: decreti del Ministro della giustizia 16 marzo 2006 e 9 ottobre 2013, n. 130; decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198).

Articolo 7: reca la clausola di invarianza finanziaria.



NOTA TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento in titolo, finalizzato a definire parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è ad invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2.

L'articolo 7 del provvedimento, infatti, esplicita, attraverso la clausola di neutralità finanziaria, che dallo svolgimento delle attività disciplinate dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 AGO. 2015



G.R.

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO



Provenuto il 24-9-2015
UFF I

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

ROMA

Si inoltra, per la successiva trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, il cui preventivo parere è richiesto dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 gennaio 2015, n. 2, lo schema di decreto indicato in oggetto, corredato delle previste relazioni di accompagnamento, già esaminato dal Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2015 e il parere del Consiglio di Stato n. 2636/2015 del 18 settembre 2015.

Con riguardo all'osservazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato, circa la mancanza nella relazione illustrativa di una espressa menzione dell'impatto del provvedimento per il reclutamento in talune forze speciali (Corazzieri, Granatieri di Sardegna) per le quali è previsto il possesso di una specifica altezza, si fa presente che l'accesso a corpi/forze speciali avviene solo dopo il reclutamento effettuato sulla base dei criteri generali tra i quali, nella specie, i parametri fisici definiti dallo schema di regolamento in esame. In sostanza, tra il personale già giudicato idoneo per l'arruolamento o tra quello già in servizio, viene effettuata un'ulteriore selezione per l'impiego in particolari corpi/forze speciali sulla base del possesso di peculiari requisiti, tra i quali anche il soddisfacimento di caratteristiche fisiche più stringenti e specifiche, che, per quanto riguarda la Difesa, sono disciplinati nelle direttive di ciascuna Forza armate e dell'Arma dei carabinieri.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0009235 A-4.20.5
del 24/09/2015

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Gen. D. CC/ Paolo ROMANO)



12329469

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, A NORMA DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015, N. 2.

RELAZIONE SULL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

Indicazione del referente: dott.ssa Giovanna ROMEO - Ministero della difesa – Ufficio legislativo (tel. 06.47352143)

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione alle prescrizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del previsto requisito dell'altezza i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2015 ha modificato il comma 1, lett. d), dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, che elenca i requisiti generali necessari per il reclutamento nelle Forze armate, sostituendo il requisito dell'altezza con i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Il comma 2, dello stesso articolo 1, della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico dell'ordinamento militare, a un regolamento da adottare – ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità. Il comma 3 della legge in esame prevede, infine, che tale regolamento dovrà recare una disciplina unica ed omogenea dei parametri fisici per il reclutamento di tutto il personale dell'intero comparto Difesa e Sicurezza.

Il presente intervento regolatorio propone, pertanto, misure finalizzate a sostituire il requisito dell'altezza con diversi parametri fisici al fine di rendere più flessibili i requisiti per il

reclutamento nelle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco.

L'adozione del presente provvedimento è pertanto indispensabile al fine di consentire l'operatività dei parametri fisici nell'ambito dei reclutamenti in luogo del requisito dell'altezza minima.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le principali disposizioni che costituiscono il quadro normativo nazionale in materia di requisiti fisici per i reclutamenti nelle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, sono:

- legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, articolo 635;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, articoli 586 e 587;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2, recante regolamento per la disciplina del reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9), recante regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del personale del Corpo della Guardia di finanza, articoli 6, comma 1, lett. e), e 36, comma 1, lettera b) n. 4);
- legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, articolo 122, comma 1, lettera b);
- decreti del Ministro della giustizia 16 marzo 2006 e 9 ottobre 2013, n. 130;
- decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b), recante regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;
- legge 7 giugno 1990, n. 149, recante adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato;
- decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252;

- decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*
 Il proposto provvedimento incide su regolamenti vigenti, in quanto ne abroga o sostituisce alcuni articoli o parti degli stessi. In particolare il regolamento in esame interviene sul:
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, articoli 586, 587, 957 e 958;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, articoli 3, 4 e 5;
 - decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2;
 - decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9);
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b).
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*
 Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*
 L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. d) e h), della Costituzione, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*
 Poiché, come si è detto, la materia regolata rientra nella competenza esclusiva dello Stato, l'intervento risulta pienamente compatibile con i principi in titolo.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
 È stata verificata l'assenza delle condizioni in titolo.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
 Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*
 Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
 Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto agli obblighi internazionali del Paese.
- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*
In riferimento al contesto europeo, l'Italia è il primo Paese che ha completamente eliminato il limite minimo di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Il provvedimento, come presupposto imprescindibile alla individuazione dei valori dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, contenuti nella tabella allegata al regolamento, introduce le definizioni dei medesimi parametri.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del provvedimento introducono modificazioni alle seguenti disposizioni vigenti:
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, articoli 586, 587, 957 e 958;
 - decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2;
 - decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9);
 - decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b).
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Il provvedimento produce effetti abrogativi impliciti ed espliciti. I primi sono riconducibili all'articolo 6, comma 2, che rende non più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a

ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco. I secondi sono riconducibili agli articoli 4 e 6, comma 1., che elencano le disposizioni abrogate anche solo parzialmente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di direttive specialistiche per la minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e riferimenti statistici.



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

*Al Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi*

ROMA

Si comunica che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco", da adottare a norma dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 2015, n. 2, di prossima sottoposizione all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 (atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato).

Il Dirigente dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Dr. Marina IADEROSA (tel.: 06.47352165)

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Gen. D. CC. ROMANO

Visto

Roma

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari giuridici e legislativi

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, A NORMA DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015, N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nel modificare l'articolo 635 del citato codice, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del 2015, i quali prevedono che con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. _____ del _____, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
- b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
- c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

ART. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.



Articolo 3
(Parametri fisici)

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

Articolo 4
(Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n.2)

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 586, comma 1, lett. b) la parola <<statura,>> è soppressa;
 - b) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:

<<Art. 587 – Parametri fisici

 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori **limite** di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
 - a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
 - b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
 - c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo **non inferiore al 40 per cento** per i candidati di sesso maschile, e **non inferiore al 28 per cento** per le candidate di sesso femminile.
 2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.>>
 - c) all'articolo 957, comma 2, lett. a), le parole << e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento>>, sono soppresse;
 - d) all'articolo 958, comma 2, lett. a), le parole << e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento>>, sono soppresse.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrici individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.



2. Con apposite direttive tecniche approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, preve intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.

3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.

Articolo 6 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
 - 1) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;
 - 2) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, sono soppresse le parole << escluso quello di cui al comma 1, lettera e)>>;
 - 3) sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287;
 - 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, sono soppresse le parole <<statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 1986, n. 874.>>.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO.

Parametri fisici	Forza muscolare	Costituzione corporea	Massa metabolicamente attiva
	handgrip in Kg	% massa grassa	% massa magra teorica
MASCHI	≥40	≥ 7 e ≤22	≥40
FEMMINE	≥20	≥ 12 e ≤30	≥28



PROZOCOLA

006122

06

Mod. UTLO15-COS



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2535/2015

Roma, addì 18 SET. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**PARAMETRI FISICI PER
L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER
IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE
ARMATE NELLE FORZE DI POLIZIA
A ORDINAMENTO MILITARE
CIVILE E CORPO NAZ.LE DEI
VIGILI DEL FUOCO A NORMA
DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015 N.
2.**

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLA DIFESA
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1379/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Segretario Generale

Numero 2632/2015 e data 18 SET, 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01379/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. M_D GUDC 0031508 del 10/08/2015 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

L'Amministrazione proponente premette che con il provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere si è inteso dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2 (articolo unico), recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nelle due componenti di personale permanente e di personale volontario).

Con la citata normativa, in particolare, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del requisito dell'altezza, previsto dall'art. 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, sono stati introdotti i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Ciò al fine di non precludere l'accesso in ragione della mancanza del requisito dell'altezza, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa desumersi la imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Il comma 2 dello stesso art. 1 della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico ad un regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 2 cit. ha, poi, previsto che, al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi in

questione, con il regolamento da adottarsi siano stabiliti parametri fisici unici ed omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, disponendo, conseguentemente, l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

Da ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 della legge n. 2 cit. ha stabilito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo della polizia penitenziaria, ancorchè in tema di requisiti per l'accesso al medesimo l'art. 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del suddetto Corpo non faccia rinvio al citato decreto n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. n) n. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. Cons. Stato, IV Sez., sent. n. 3775 del 26 giugno 2012).

Considerato:

Lo schema di regolamento all'esame, sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, persegue lo scopo di individuare i parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le modificazioni conseguenti

alla modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge citata.

Le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto, secondo quanto riferisce l'Amministrazione della Difesa, sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della Difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, cui erano stati affidati i compiti di valutare da un punto di vista tecnico scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate, individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici e analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti su oltre 1000 soggetti del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri proponenti che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.

Lo schema di regolamento si compone di sette articoli e di un allegato (Allegato "A") contenente la tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

L'articolo 1 definisce i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, quali elaborati dal citato Comitato sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, individuato in tutte le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esclude, poi, al secondo comma, dalla applicazione del regolamento le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale dei Corpi suddetti destinate ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

L'articolo 3 prevede che i candidati alle procedure in questione debbano rientrare entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento, di ciascun parametro fisico, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella citata.

La Relazione illustrativa dà atto con puntualità degli elementi e delle metodiche seguite dal Comitato tecnico scientifico per la redazione della tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici.

L'articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotto dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici, unici ed omogenei, per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate modifiche ed integrazioni, in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'argomento, attualmente in fase di sviluppo e rinvia a direttive specialistiche approvate dagli organi competenti e sentito il Ministero della salute, la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

L'articolo 6 reca l'indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e prevede dalla medesima data la inapplicabilità, in ogni caso, delle disposizioni che contengano *limitazioni all'accesso in ragione di limiti di altezza*.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva preliminarmente la Sezione che sul regolamento hanno espresso formale concerto il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della salute e il dipartimento delle pari opportunità, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Il medesimo è accompagnato da nota tecnico finanziaria, attestante l'invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dalla relazione sull'analisi tecnico- normativa.

Non è, invece, accompagnato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 che esclude l'effettuazione di detta analisi per gli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di valutazione, in sede di effettuazione della medesima analisi di impatto della regolamentazione, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, nella relazione predisposta per il Ministero della Difesa, ai fini della trasmissione del provvedimento al Consiglio di Stato, si precisa che il regolamento non

introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati, in quanto volto a individuare i parametri fisici che gli organi competenti delle Amministrazioni interessate dovranno utilizzare, quali requisiti, in sostituzione del requisito del limite di altezza, nelle procedure di reclutamento e/o assunzione del relativo personale.

Con riferimento, poi, al merito del provvedimento la Sezione condivide quanto proposto dalle Amministrazioni interessate, vista la obiettiva esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La finalità perseguita dal Legislatore, in linea di principio apprezzabile, è, invero, quella di non precludere l'accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l'idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Peraltro, è previsto all'art. 2 che le disposizioni del provvedimento abbiano un generale ambito di applicazione nelle procedure di reclutamento, eccezion fatta (comma 2) per quelle di reclutamento e accesso del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Non si fa, invece, menzione dell'impatto del provvedimento nei confronti di quelle speciali previsioni riguardanti i requisiti per l'arruolamento in talune forze speciali (quali i Corazzieri e i Granatieri di Sardegna), fra i quali era sinora previsto il possesso di una specifica altezza.


Poiché l'articolo 2, comma 1, del regolamento proposto prevede l'applicabilità dello stesso a tutte le procedure per il reclutamento e l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, nel contempo, l'art. 6, comma 2, prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3, non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco, si rimette all'Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Anna Leonij



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

